



allegato 1 all'atto reg.to a
Pordenone il 16/09/2024 al
n° 1769 Mod. 3 con
liquidità esente di cui
per imposta IPOT. G —

A.P.P.E.D. OdV

ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PORDENONESE EMO-DIALIZZATI, TRAPIANTATI e NEFROPATICI
Organizzazione di Volontariato non riconosciuta

Via Montereale, 24 (c/o Struttura Ospedaliera) – 33170 PORDENONE CODICE FISCALE: 91013660930

STATUTO

TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Denominazione – Sede – Durata

E' costituita un'organizzazione di volontariato denominata "Associazione Provinciale Pordenonese EmoDializzati, Trapiantati e Nefropatici "Organizzazione di Volontariato", (organizzazione non riconosciuta), in breve A.P.P.E.D. OdV, con sede a Pordenone.

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 2

Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali, regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3

Carattere associativo

A.P.P.E.D. OdV è un'organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale; non ha scopo di lucro; intende perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti. Lo svolgimento delle attività avviene prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici, basati sui principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'associazione.

L'Associazione si ispira ai principi al D. Lgs. 117/17

Art. 4

Scopo, Finalità e Attività

Attività principali svolte dall'Associazione riconducibili alle seguenti attività di interesse generale di cui Art. 5 comma 1 lettere da a) a z) del D. Lgs. 117/2017 di seguito riportate:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'Art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104 e alla legge 22 giugno 2016, n.112 e successive modificazioni.
- c) Prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.
- u) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

L'Associazione può esercitare a norma dell'Art. 6 del codice del 3° settore, attività diverse da quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.

Inoltre l'A.P.P.E.D. OdV è costituita allo scopo di:

- 1) favorire i contatti e la comunanza fra dializzati, trapiantati e nefropatici, onde consentire loro di superare il senso di disagio per l'isolamento e le problematiche cui possono andare incontro, anche in collaborazione con i servizi pubblici assistenziali;
- 2) promuovere iniziative dirette a sollecitare la massima attenzione, da parte delle autorità sanitarie e delle istituzioni socio-assistenziali Regionali, Comunali, alle necessità di un riconoscimento e trattamento idoneo ai dializzati, trapiantati e nefropatici che necessitano di specifica attività assistenziale;
- 3) favorire il potenziamento delle strutture per l'assistenza domiciliare dei dializzati (anche mediante la collaborazione disinteressata offerta da A.P.P.E.D.) per favorire una migliore qualità di vita dell'interessato;
- 4) promuovere e favorire attività di ogni tipo, anche attraverso la diretta e personale partecipazione, volte a mantenere vive e arricchire le relazioni umanitarie dei dializzati, dei trapiantati e dei nefropatici e fornire loro un migliore e sicuro conforto;
- 5) far sentire la voce dei dializzati, dei trapiantati e dei nefropatici, in ogni sede opportuna, perché siano tenute in considerazione, in una visione di solidarietà umana, le loro esigenze e le loro aspettative;
- 6) supportare il personale sanitario nell'implementazione di nuove metodologie assistenziali e diagnostico-terapeutiche finalizzate a migliorare lo stato di salute del paziente.

TITOLO II

Riserve ed attività economiche

Art. 5

Patrimonio

Il patrimonio è formato dalle entrate che sono costituite come segue:

- a) dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
- b) da contributi erogati da Organismi Internazionali, Stato, Amministrazioni Pubbliche, Enti Locali, Istituti di Credito, Enti in genere ed altre Persone Fisiche e Giuridiche;
- c) da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione; in particolare:
 - c1- i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, dal Presidente, il quale compie i relativi atti giuridici;
 - c2- le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula;
- d) da eventuali entrate per servizi prestati a seguito di convenzioni e da attività commerciali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento.

L'Associazione può acquistare a titolo proprio beni immobili e beni mobili registrati. Tutti i beni appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

I suddetti beni sono amministrati dal Consiglio Direttivo.

Art. 6

Durata del periodo di contribuzione

I contributi annuali devono essere versati, in unica soluzione, entro il mese di marzo di ogni anno. L'importo relativo viene stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.

Le quote sociali dei soci sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.



Art. 7

Diritti degli Associati sul Patrimonio Sociale

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale volte al raggiungimento degli scopi associativi di cui all'articolo 4 commi a, c, u.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 8

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 9

Responsabilità ed assicurazione

L'A.P.P.E.D. OdV risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli Organi Statutari competenti e nessuno degli aderenti può per questi essere ritenuto individualmente responsabile.

I volontari dell'Associazione sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.

L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

Titolo III

Associati

Art. 10

Ammissione

All'Associazione possono associarsi tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, razza, religione che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'associazione.

L'ammissione dei soci viene deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, ed ha effetto all'atto del versamento della quota sociale.

La qualità di aderente non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.

Art. 11

Diritto in capo ai soci

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

Il numero dei soci, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalle norme vigenti. I soci purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'assemblea, di essere eletti negli organi dell'associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio.

Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.

I soci hanno diritto di esaminare i libri associativi attraverso presa di visione diretta presso la sede dell'associazione.

Art. 12

Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai Volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare gli associati contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 13

Recesso ed esclusione

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.

Ciascuno associato può in qualsiasi momento recedere dall'associazione dando opportuna comunicazione scritta.

Il socio che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni del Consiglio Direttivo svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'associazione o sia moroso, può essere richiamato, sospeso ovvero, nei casi più gravi, escluso dall'associazione con deliberazione motivata dal Consiglio Direttivo. Avverso tali provvedimenti è ammesso gravame entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione nelle forme di cui art. 27 del presente statuto.

TITOLO IV

Organi dell'associazione

Art. 14

Organi

Sono organi dell'associazione:

1. L'Assemblea dei soci
2. Il Consiglio Direttivo

Gli organi di garanzia e controllo:

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti
2. I Proviviri

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso.

Art. 15

Composizione dell'assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci in carica.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente o da persona designata dall'Assemblea stessa.

All'Assemblea ogni avente diritto può presenziare personalmente oppure farsi rappresentare da altro socio cui conferisce delega scritta. Ogni socio non può raccogliere più di una delega per ogni singola assemblea.

Art. 16

Convocazione dell'assemblea

L'assemblea si riunisce su convocazione del Presidente.

Il Presidente convoca l'Assemblea con avviso scritto, inviato anche via email e contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione. L'avviso viene affisso presso la sede almeno quindici giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, entro e non oltre il 30 aprile.

L'assemblea deve altresì essere convocata entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, al fine di eleggere i nuovi organi.

L'assemblea può essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

Qualora ne ricorra l'opportunità o la necessità l'assemblea potrà riunirsi anche tramite mezzi elettronici o di videoconferenza.



Art. 17

Votazioni e deliberazioni dell'assemblea

Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano, le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.

Art. 18

Verbalizzazione dell'assemblea

Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o in caso di sua assenza da un componente dell'assemblea e sottoscritto dal Presidente.

Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne copia.

Art. 19

Compiti dell'assemblea

L'assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- 1) nomina o revoca i componenti degli Organi Associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- 2) approva il bilancio d'esercizio;
- 3) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 4) delibera con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello statuto (ex art. 21 comma 2 del C.C.);
- 5) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- 6) delibera, con maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex art. 21 comma 3 del C.C.) la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- 7) delibera sugli organi oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- 8) L'assemblea validamente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più 1 degli associati in proprio o per delega, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
- 9) L'assemblea delibera a maggioranza dei voti.

Art. 20

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) membri (Consiglieri) eletti dall'assemblea degli associati. Tutti i Consiglieri sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, il Consiglio Direttivo sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, a meno che non sia disposto diversamente dagli articoli successivi del presente statuto. In ogni caso le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei Consiglieri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, in caso di parità nella votazione prevarrà quello del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con avviso scritto contenente l'ordine del giorno da recapitarsi anche via e-mail a tutti i Consiglieri, almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione. In caso di assoluta urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo e-mail, telegramma o comunicazione telefonica.

Nella prima seduta il Consiglio Direttivo, su indicazione del Presidente nomina tra i propri componenti il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario.

Art. 21

Durata e funzioni

I Consiglieri eletti restano in carica per un periodo di 4 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo svolge tutte le attività esecutive dell'Associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale deliberate dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni due mesi; i suoi compiti sono quelli di:

- a. svolgere tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'Associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi.
- b. predisporre il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, la relazione dell'attività svolta ed i programmi futuri.
- c. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea.
- d. fissare il contributo annuale ed i limiti di rimborso delle spese.
- e. approvare le singole spese di carattere ordinario ed amministrare il patrimonio dell'Associazione.
- f. sottoporre all'Assemblea degli aderenti proposte di modifica dello statuto.
- g. deliberare l'ammissione e l'espulsione dei soci.
- h. provvedere ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'Assemblea, dallo Statuto e da disposizioni legislative.

Art. 22

Il Presidente

Il Presidente dura in carica 4 (quattro) anni ed è eleggibile per un massimo di 2 (due) mandati consecutivi.

Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa, in caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice-Presidente con gli stessi poteri. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo curandone la custodia presso la sede dell'Associazione.

L'Assemblea e/o il Consiglio direttivo può deliberare la decadenza del Presidente per gravi motivi quali, a titolo esemplificativo non esaustivo, la violazione del presente Statuto.

Art. 23

Il Tesoriere

Il Tesoriere dura in carica 4 (quattro) anni ed è eleggibile per un massimo di 2 (due) mandati consecutivi, svolge il proprio mandato in sintonia con il Presidente, il Segretario e con il supporto del Consiglio Direttivo.

È compito del Tesoriere:

- a. riscuotere le quote annuali di associazione ed ogni altra entrata a favore dell'Associazione;
- b. provvedere ai pagamenti relativi ad obbligazioni assunte dall'Associazione;
- c. provvedere alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e agli inventari dei beni dell'Associazione, svolge il compito di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento e conferitogli dall'organo amministrativo o dal Presidente;
- d. redigere il rendiconto economico e finanziario.

L'Assemblea può deliberare la decadenza del Tesoriere per gravi motivi quali, a titolo esemplificativo non esaustivo, la violazione del presente Statuto.

Art. 24

Il Segretario

Il Segretario dura in carica 4 (quattro) anni ed è eleggibile per un massimo di 2 (due) mandati consecutivi; viene nominato dal Consiglio Direttivo e coordina le attività associative. inoltre:

- a. Cura la verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- b. Provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati;
- c. Cura la tenuta e la conservazione degli atti della Consulta (ove esistente);
- d. È responsabile della corrispondenza dell'Associazione;

L'Assemblea può deliberare la decadenza del Segretario per gravi motivi quali, a titolo esemplificativo non esaustivo, la violazione del presente Statuto.



Art. 25

Vicepresidente

Il Vicepresidente è nominato tra i membri del Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente e/o di uno o più membri del Consiglio Direttivo; è votato dal Consiglio Direttivo stesso; dura in carica 4 (quattro) anni ed è eleggibile per un massimo di 2 (due) mandati consecutivi.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nei casi in cui questi sia anche temporaneamente impedito a svolgere le sue funzioni.

Nell'espletamento del suo incarico il Vicepresidente espleta le funzioni proprie del Presidente.

L'Assemblea può deliberare la decadenza del Vice-Presidente per gravi motivi quali, a titolo esemplificativo non esaustivo, la violazione del presente Statuto.

Art. 26

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dall'Assemblea e dura in carica 4 (quattro) anni.

È composto da 3 (tre) membri di cui 1 effettivo e 2 supplenti, votati dall'Assemblea, tra gli associati la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di statuto, predisponendo una relazione in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti può essere invitato a partecipare alle riunioni dell'Organo Amministrativo senza diritto di voto.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art.30 c.2 del D. Lgs. N. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico.

Il Collegio dei Revisori dei Conti verifica la corrispondenza delle operazioni contabili alle deliberazioni e/o ai regolamenti.

Art. 27

Probiviro

Il Probiviro è organo di garanzia statutaria; viene eletto dall'Assemblea tra gli associati; non può contemporaneamente essere membro del Comitato Direttivo; rimane in carica per 4 (quattro) anni. I suoi compiti sono:

- a. interpretare, su richiesta degli organi statutari o degli associati, il presente Statuto nonché ogni altra norma regolatrice dell'Associazione;
- b. decidere sui ricorsi presentati avverso i provvedimenti disciplinari emanati dal Consiglio Direttivo a norma dell'articolo 13 del presente statuto.

L'Assemblea può deliberare la decadenza dalla carica di Probiviro per gravi motivi quali, a titolo esemplificativo non esaustivo, la violazione del presente Statuto.

Tutte le figure componenti gli organi dell'associazione devono ottemperare all'art. 13 del presente Statuto.

TITOLO V

Il Bilancio

Art. 28

Bilancio Consuntivo e Preventivo

L'Associazione presenta il bilancio annuale nelle forme previste dall'Art. 13 c. 1-2 e dall'Art. 14 c. 1 del D. Lgs. N. 117/17 con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è redatto dal Tesoriere, sottoposto al Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce. Il bilancio è depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura.

TITOLO VI
Norme finali e transitorie

Art. 29

Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno (se presente), da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 30

Scioglimento

L'Associazione si estingue per delibera dell'Assemblea secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.

- a) Quando il patrimonio sia divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) Per le altre cause normate da regolamento interno qualora previsto all'art. 27 c.c.
- c) In caso di scioglimento si fa rinvio all'art. 8.

ART. 31

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Pordenone, 10 settembre 2024

La Segretaria

Daniela Chiarotto



Presidente

Giacomo Panarello

